

## **Decreto 20 agosto 1810. Scioglimento della Commissione feudale e remissione ai Tribunali ordinari delle controversie feudali.**

Gioacchino Napoleone. Re delle due Sicilie, ecc. Visti i decreti degli 11 di novembre 1807, dei 20 di giugno 1808, dei 28 di novembre 1808, dei 27 febbraio e dei 16 di ottobre 1809, e dei 17 di gennaio 1810; Vista la legge del 1 di settembre 1806, il decreto degli 8 di giugno 1807, dei 3 di dicembre 1808, de' 23 d'ottobre 1809, dei 10 marzo e dei 24 giugno 1810 sulla divisione delle terre demaniali del Regno; visto il decreto dei 3 di luglio di quest'anno; Visto lo stato generale di tutto il travaglio fatto dalla nostra Commissione feudale; Considerando che l'oggetto per cui fu' creata la Commissione feudale, fu quello di estinguere una volta le liti, che, quasi dalla fondazione della monarchia e dalla costituzione de' feudi, ardevano fra gli ex-Baroni ed i Comuni, e fomentavano uno spirito di divisione ed una contrarietà d'interessi, che sotto un Governo forte e liberale e sotto ossa legislazione saggia ed uguale debbono cessare; Considerando che da queste operazione è dipesa e dipende l'applicazione della legge dei 2 d'agosto 1806, di tutti i posteriori decreti eversivi della feudalità, delle leggi e dei decreti relativi alle terre demaniali del Regno; Considerando che da questa medesima operazione dipende l'abolizione di tutte le servitù che sotto il pretesto, e sotto il nome di diritti territoriali si esercitavano su quasi tutte le proprietà de' Comuni, e de' cittadini, site fra i recinti degli ex-feudi, e che formavano un ostacolo insormontabile a tutti i miglioramenti necessari all'agricoltura ed alla industria dei proprietari; Considerando che tutti i provvedimenti dati dal Governo per correggere tali esorbitanze e per troncare le liti che ne dipendevano, sono stati inefficaci a conseguire questo fine, mentre la feudalità sussisteva, e continuarono ad essere inefficaci anche dopo la legge dei 2 d'agosto 1806; Considerando che dopo d'aver abolita la feudalità quasi si profittò degli antichi ex-Baroni, e con tanti sacrifici del nostro tesoro, eravamo debitori ai nostri popoli di assicurar loro quegli stessi benefici che ne hanno altrove risentiti; Considerando che per rendere uguali gli effetti della nuova legislazione, era necessario di rimuovere tutti i precedenti abusi che tacevano sussistere le conseguenze dell'estinta feudalità, senza di che una legislazione liberale e benefica avrebbe servito a confermarle e sarebbe stata tutta a danno della generalità de' nostri sudditi; Considerando che tutte le leggi e decreti così del nostro Augusto predecessore, come nostri, non meno che la discussione individuale fatta dalla nostra Commissione feudale di tutti i Comuni comparsi, hanno esattamente corrisposto al nostro fine, Considerando che l'interesse pubblico e privato esigono che le decisioni della Commissione formino un titolo irrevocabile per tutte le proprietà sulle quali essa ha pronunziato; Considerando che dopo questa operazione pubblica suggerita da tanti urgenti motivi, sia necessario di vegliare alla perpetua osservanza delle leggi e dei decreti eversivi della feudalità, e dei principi che ne formano lo spirito; ma che sia nel tempo stesso necessario che tutte le proprietà rientrino sotto l'impero di una stessa legge, e che cessi ogni differenza legale fra gli ex-feudatari e gli altri proprietari di ogni sorta; Visto il rapporto del nostro Ministro dell'Interno; Abbiamo decretato, e decretiamo quanto siegue:

Art. 1. — La Commissione feudale eretta col decreto degli 11 di novembre 1807, avendo terminato il travaglio affidatole, sarà disciolta e cesserà dalle sue funzioni nel dì 31 di questo mese di agosto 1810.

Tutte le di lei decisioni sono dichiarate irretrattabili. L'esecuzione di essa sarà fatta nel modo ordinato col nostro decreto del dì 3 luglio di questo anno.

Art. 2. — Se si producano altre controversie della natura di quelle delle quali la Commissione feudale ha finora deciso, queste saranno giudicate da' nostri Tribunali ordinari, secondo la legge alla quale le parti avranno acquistato diritto.

Art. 3. — La liquidazione della *bonatenenza* e degli altri tributi arretrati dovuti a' Comuni dagli antichi ex-feudatari, per quei casi soli nei quali la Commissione feudale ha già deciso doversene il pagamento, sarà fatta dai nostri Commessari incaricati della esecuzione delle decisioni della Commissione stessa, in tutto a norma del decreto de' 3 di luglio di questo anno, e degli art. 2 e 3 del medesimo, e sul doppio avviso dei razionali destinati a liquidarne la quantità, e dei rispettivi Consigli d'Intendenza di ciascuna Provincia.

Se si producano altre nuove domande per pagamento di *bonatenenza*, o degli altri tributi arretrati dovuti dagli ex-Baroni ai Comuni, saranno queste controversie trattate e decise dai rispettivi Consigli d'Intendenza.

Art. 4 — I nostri Ministri della Giustizia e dell'Interno sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto ciascuno per la parte che gli spetta.

[www.demaniocivico.it](http://www.demaniocivico.it)